



La revoca degli scatti già riconosciuti in applicazione dell'art. 13 del C.C.L. 1941 è stata instaurata la controversia giudiziaria.

In sede di giudizio, gli attori hanno fondato le loro pretese su un doppio ordine di ragioni e cioè sull'aver acquisito, anteriormente alla stipulazione dell'accordo 29 novembre 1950, il diritto alla conservazione degli scatti riconosciuti in applicazione della norma in vigore all'atto della promulgazione e, inoltre, sulle disposizioni del contratto collettivo nazionale 6 aprile 1951 (concernente le Imprese di assicurazione e portante in allegato l'accordo 29 novembre 1950).

Il Tribunale respinse le domande degli attori disconoscendo il fondamento delle anzidette ragioni: quanto alla prima, il Tribunale considerò che essendo venuta meno, per effetto dell'introduzione delle nuove tabelle di cui all'accordo 29 novembre 1950, la condizione menzionata dall'art. 13 del C.C.L. 4 giugno 1941 non potevano gli attori pretendere di conservare il beneficio economico riconosciuto in relazione a una situazione tabellare che alla data del 1° gennaio